



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
Città Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Nominata con DPR del 18/06/2021 a norma dell'art. 143 d.lgs 267/2000)

Con i poteri:

- Della Giunta Comunale
 Del Consiglio Comunale

Originale

Numero 51 del 18.07.2022

Oggetto: Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2022 –Definizione delle Agevolazioni tariffarie alla luce dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.

L'anno 2022 il giorno 18 del mese di Luglio alle ore 13:00 in video conferenza si è riunita la Commissione Straordinaria nelle seguenti persone :

		P	A
Gerardina Basilicata	Prefetto/ Presidente	x	
Giuseppe Garramone	Dirigente Generale Polizia Stato/Componente	x	
Valentino Antonetti	Dirigente Ministero Interno/Componente	x	

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale dott.ssa Giovanna Imparato**

La Commissione, constatata la legalità della seduta, adotta la Delibera in oggetto indicata.

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022 – DEFINIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ALLA LUCE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Il Responsabile del settore tributi

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, Legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

RICORDATO che la TARI opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui nell'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);

DATO ATTO che l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 ha portato ad una grave situazione di disagio economico e sociale per le attività e le famiglie e sulle imprese avviata nel 2020 e che tutt'ora di protrae e la cui durata non è prevedibile;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale;

VISTI:

Il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni in L. 5 marzo 2020 n. 13, successivamente abrogato dal Decreto Legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

il DL 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", che in particolare all'art. 1 ha confermato la possibilità di adozione, per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica, di misure consistenti nella limitazione o sospensione di attività commerciali di vendita al dettaglio, di attività di somministrazione al pubblico e/o consumo sul posto di bevande e alimenti, di altre attività di impresa o professionali, di fiere e mercati, di cinema, teatri, sale da ballo, discoteche, sale giochi, piscine, palestre, impianti sportivi ecc.;

il DL 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

il DL 30 luglio 2020, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

EVIDENZIATO che:

- ✓ i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e del 14 gennaio 2021 dividono l'Italia in 4 zone - bianca, gialla, arancione e rossa - secondo i livelli di rischio di diffusione del contagio sui singoli territori regionali;
- ✓ il Decreto Natale ha imposto misure restrittive dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 a tutte le regioni;

TENUTO CONTO pertanto, dell'eccezionale contesto di emergenza sanitaria, sociale, produttiva che ormai da mesi investe il nostro paese, per il quale ogni soggetto istituzionale con funzioni di governo del territorio deve assumere decisioni coerenti volti a mitigare gli effetti di crisi del tessuto territoriale e quindi del dovere di adottare, nei limiti delle competenze comunali e compatibilmente con le proprie disponibilità, misure che possano alleviare anche se marginalmente le difficoltà che le attività economiche e le fasce di utenza domestica svantaggiate investite dal prolungato lockdown sanitario patiranno inevitabilmente e considerevolmente;

CONSIDERATO che è intenzione dell'Amministrazione comunale adottare misure di tutela (nella forma di agevolazione tariffaria) volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19.

RICHIAMATA la facoltà consentita ai Comuni dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare "riduzioni atipiche" della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

RITENUTO opportuno approvare agevolazioni relativamente alla TARI anno 2022 per le Utenze non domestiche che, per effetto dei provvedimenti governativi o locali, hanno dovuto chiudere la propria attività totalmente o parzialmente o che comunque hanno avuto restrizioni nell'esercizio dell'attività;

RICHIAMATO l'art. 106 del D.L. 34/2020 – Decreto Crescita – l'articolo 39 del D.L. 104/2020 – Decreto Agosto – con i quali è stato istituito e finanziato il Fondo funzioni fondamentali, cosiddetto "Fondone Covid", destinato alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese registrate dagli enti locali a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19;

VISTO il Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 212342 del 3 novembre 2020 (GU Serie Generale n. 280 del 10 novembre 2020) il quale, tra l'altro, ha stabilito che una quota di risorse del fondo è specificatamente destinata al ristoro delle agevolazioni Covid della Tari 2020, quantificata in modo specifico dallo stesso Ministero per ogni Comune;

VISTO il Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1 aprile 2021 (GU Serie Generale n. 97 del 23 aprile 2021) che ha stabilito la quota massima di perdita da agevolazioni TARI;

RICHIAMATO il D.L. n. 73 del 25/05/2021 (Decreto Sostegni-bis) recante: "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" ed in particolare l'art. 6, il quale stabilisce espressamente che:

"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.”;

CONSIDERATO che è stato quindi previsto uno stanziamento specifico per la copertura delle agevolazioni TARI legate all'emergenza sanitaria da Covid-19;

DATO ATTO che gli stanziamenti di cui sopra permettono di rispettare il vincolo di copertura integrale dei costi imposto dall'art. 1, comma 654, della L. 147/2013, ed evitare aumenti della TARI a carico delle utenze diverse da quelle beneficiarie, difficilmente assorbibili data la generale crisi;

PRESO ATTO che ai sensi del punto 9.2 del **principio contabile allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e dall'articolo 187 del Tuel** il risultato di amministrazione è accertato e verificato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente;

VISTI:

ATTESO che le agevolazioni che si intendono applicare avranno efficacia solo per l'anno 2022 e verranno applicate sia sulla quota variabile che su quella fissa della TARI;

RITENUTO stabilire che le somme di cui all'art. 6, comma 1 del D.L. n. 73/2021 verranno utilizzate per riconoscere agevolazioni TARI in favore delle utenze non domestiche (UND), interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19;

RITENUTO altresì stabilire che la quota TARI riconosciuta nell'anno 2020 che confluirà nella quota vincolata di avanzo di amministrazione 2020 verrà utilizzata per riconoscere agevolazioni TARI in favore delle utenze domestiche (UND) che, a causa della crisi economica, e che la stessa, in attesa dell'approvazione del rendiconto 2020, è stata quantificata in Euro 661.699,00;

ATTESO che le agevolazioni sono di carattere assolutamente straordinario e pertanto vengono regolamentate con la presente delibera non ravvisando la necessità di una modifica permanente del regolamento comunale sull'applicazione della TARI;

RICHIAMATI:

- l' art. 1 c. 652 L. n. 147/2013, il quale sancisce quale principio fondamentale della TARI quello di “chi inquina paga”;
- il DPR 27 aprile 1999, n. 158 recante “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

RITENUTO, in considerazione delle chiusure/sospensioni /restrizioni/ridimensionamento per calo della domanda durante l'emergenza sanitaria Covid-19, per il solo anno 2022, di voler applicare le seguenti agevolazioni a favore delle utenze non domestiche;

- a. in regola con i pagamenti alla data di scadenza di presentazione della domanda di agevolazione, se dovuti, per gli anni, 2018, e 2019 e 2020 e con l'attestazione di regolarità antimafia; l'agevolazione verrà riconosciuta su presentazione di apposita istanza da presentare a pena di decadenza entro il 31/07/2022; l'agevolazione sarà attribuita nella misura percentuale del 100;
- b. per coloro che risulteranno non in regola con i pagamenti 2018/2019/2020, se si regolarizzeranno i pagamenti entro i termini di presentazione della domanda sarà riconosciuto l'agevolazione nei termini di cui alla precedente lettera a) in caso contrario potrà essere attribuita un'agevolazione, al netto delle somme già riconosciute ai soggetti di cui alla precedente lettera a), nella misura percentuale calcolata tra la somma degli importi dovuti, sia per quota fissa che per la quota variabile della TARI 2022, dalle utenze non domestiche con i requisiti non in regola coi pagamenti, e gli importi attribuiti per tale agevolazioni ,

la somma utilizzabile per tali agevolazioni è di euro 407.924,00 ed in ogni caso non potrà superare il totale del dovuto da ciascuna utenza per tari 2022; potranno accedere all'agevolazioni le utenze non domestiche rientranti nelle seguenti categorie:

- Cat. 1 Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida...);
- Cat. 2 Cinematografi, teatri;
- Cat. 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- Cat. 5 Stabilimenti balneari;
- Cat. 7 Alberghi con ristorazione;
- Cat. 8 Alberghi senza ristorazione;
- C.at. 13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta (escluse ferramenta);
- Cat. 15 Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti , tende e tessuti;
- Cat. 16 Banche di mercato durevoli;
- Cat. 17 Barbieri, estetiste, parrucchieri;
- Cat. 22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie;
- Cat. 23 Birrerie, hamburgerie, mense;
- Cat. 24 Bar, caffè, pasticceria;
- Cat. 29 Banche di mercato generi alimentari;
- Cat. 30 Discoteche, night club.
- Cat. 6 Autosaloni, esposizioni;
- Cat. 11 Agenzie, uffici;
- Cat. 12 Banche, istituti di credito, studi professionali;
- Cat. 13 Ferramenta
- Cat. 18 Attività artigianali tipo botteghe (eletttricista, fabbro, falegname, idraulico);
- Cat. 19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto;
- Ex Cat. 20 Attività industriali con capannoni di produzione;
- Cat. 21 Attività artigianali di produzione di beni specifici;
- Cat. 27 Fiori e piante, ortofrutta, pescheria, pizza al taglio (escluse ortofrutta e pescherie);

RITENUTO, altresì, opportuno escludere dalle agevolazioni di cui sopra le tipologie di utenze non domestiche che non hanno avuto restrizioni e che hanno continuato a garantire beni e servizi essenziali anche in periodo pandemico.

Nel dettaglio:

- Cat. 3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta;
- Cat. 9 Carceri, case di cura e di riposo, caserme;
- Cat. 10 Ospedali;
- Cat. 14 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai;
- Cat. 25 Generali alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati);
- Cat. 26 Plurilicenze alimentari miste;
- Cat. 27 Ortofrutta, pescherie;
- Cat. 28 Ipermercati di generi misti

PRECISATO altresì che, nel caso in cui le agevolazioni da riconoscere siano inferiori o superiori rispetto al budget complessivo da assegnarsi ex art. 6 D.L. n. 73/2021 per le agevolazioni stesse, le agevolazioni di cui al punto a) e b) potranno essere rideterminate in diminuzione o in aumento, fermo restando il rapporto;

STABILITO che le agevolazioni di cui alla presente verranno applicate per l'intero anno 2022 e conteggiate in sede di saldo;

RILEVATO che il principio posto alla base delle agevolazioni per le Utenze non domestiche di cui alla presente non è quello di attribuire ai destinatari un beneficio economico in sé (al fine di favorirne l'attività economica), ma è quello di applicare una tariffa ridotta corrispondente alla minore produzione di rifiuti dovuta al periodo di inoperatività o di parziale operatività delle attività produttive a causa dell'emergenza da Covid-19;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Propone di deliberare

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

DI APPROVARE e regolamentare con il presente atto, ai sensi dell'art. 660 della L. n. 147/2013, agevolazioni TARI anno 2022 per le Utenze non domestiche che, per effetto dei provvedimenti governativi o locali, hanno dovuto chiudere la propria attività totalmente o parzialmente;

DI DESTINARE totalmente il fondo di cui all'art. 6, comma 1 del D.L. n. 73/2021, quantificato in euro 482.948,00, alla copertura delle agevolazioni TARI a favore delle utenze non domestiche (UND), interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, nonché della quota Tari

riconosciuta nell'anno 2020, quantificata in euro 407.924,00, che confluirà nella quota vincolata di avanzo di amministrazione 2021;

DI STABILIRE che, in considerazione delle chiusure/sospensioni /restrizioni/ridimensionamento per calo della domanda durante l'emergenza sanitaria Covid-19, per il solo anno 2022, di voler applicare le seguenti agevolazioni a favore delle utenze non domestiche;

- a. in regola con i pagamenti alla data di scadenza di presentazione della domanda di agevolazione, se dovuti, per gli anni, 2018, e 2019 e 2020 e con l'attestazione di regolarità antimafia; l'agevolazione verrà riconosciuta su presentazione di apposita istanza da presentare a pena di decadenza entro il 12/08/2022; l'agevolazione sarà attribuita nella misura percentuale del 100;
- b. per coloro che risulteranno non in regola con i pagamenti 2018/2019/2020, se si regolarizzeranno i pagamenti entro i termini di presentazione della domanda sarà riconosciuto l'agevolazione nei termini di cui alla precedente lettera a) in caso contrario potrà essere attribuita un'agevolazione, al netto delle somme già riconosciute ai soggetti di cui alla precedente lettera a), nella misura percentuale calcolata tra la somma degli importi dovuti, sia per quota fissa che per la quota variabile della TARI 2022, dalle utenze non domestiche con i requisiti non in regola coi pagamenti, e gli importi attribuiti per tale agevolazioni ,

la somma utilizzabile per tali agevolazioni è di euro 407.924,00 ed in ogni caso non potrà superare il totale del dovuto da ciascuna utenza per tari 2022; potranno accedere all'agevolazioni le utenze non domestiche rientranti nelle seguenti categorie:

- Cat. 1 Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida...);
- Cat. 2 Cinematografi, teatri;
- Cat. 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- Cat. 5 Stabilimenti balneari;
- Cat. 7 Alberghi con ristorazione;
- Cat. 8 Alberghi senza ristorazione;
- Cat. 13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, (escluse ferramenta);
- Cat. 15 Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti , tende e tessuti;
- Cat. 16 Banche di mercato durevoli;
- Cat. 17 Barbieri, estetiste, parrucchieri;
- Cat. 22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie;
- Cat. 23 Birrerie, hamburgerie, mense;
- Cat. 24 Bar, caffè, pasticceria;
- Cat. 29 Banche di mercato generi alimentari;
- Cat. 30 Discoteche, night club.
- Cat. 6 Autosaloni, esposizioni;
- Cat. 11 Agenzie, uffici;
- Cat. 12 Banche, istituti di credito, studi professionali;
- Cat. 13 Ferramenta
- Cat. 18 Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico);
- Cat. 19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto;

- Ex Cat. 20 Attività industriali con capannoni di produzione;
- Cat. 21 Attività artigianali di produzione di beni specifici;
- Cat. 27 Fiori e piante, ortofrutta, pescheria, pizza al taglio (escluse ortofrutta e pescherie);

DI PRECISARE che dalle agevolazioni di cui sopra, sono escluse, le tipologie di utenze non domestiche che non hanno avuto restrizioni e che hanno continuato a garantire beni e servizi essenziali anche in periodo pandemico. Nel dettaglio:

- Cat. 3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta;
- Cat. 9 Carceri, case di cura e di riposo, caserme;
- Cat. 10 Ospedali;
- Cat. 14 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai;
- Cat. 25 Generali alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati);
- Cat. 26 Plurilicenze alimentari miste;
- Cat. 27 Ortofrutta, pescherie;
- Cat. 28 Ipermercati di generi misti;

DI PRECISARE altresì che:

- altresì che, nel caso in cui le agevolazioni da riconoscere siano inferiori o superiori rispetto al budget complessivo da assegnarsi ex art. 6 D.L. n. 73/2021 per le agevolazioni stesse, le agevolazioni di cui al punto a) e b) potranno essere rideterminate in diminuzione o in aumento, fermo restando il rapporto.
- le agevolazioni di cui alla presente verranno applicate esclusivamente per l'anno 2022;

DI DARE ATTO che copia della presente sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Marano 18/07/2022

Il Responsabile del settore tributi

Dott. Paolo D'Auria



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Con i poteri del Consiglio

Letta la proposta del Responsabile

Acquisito il parere tecnico favorevole del Dirigente del servizio competente previsto dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/00.

Dato atto

- che l'adozione del presente atto rientra tra le competenze attribuite al consiglio comunale dall'art. 42 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e, per tale ragione, il provvedimento è riservato alla competenza del Consiglio Comunale, del suddetto D.Lgs. 267/00.

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

DI APPROVARE e regolamentare con il presente atto, ai sensi dell'art. 660 della L. n. 147/2013, agevolazioni TARI anno 2022 per le Utenze non domestiche che, per effetto dei provvedimenti governativi o locali, hanno dovuto chiudere la propria attività totalmente o parzialmente;

DI DESTINARE totalmente il fondo di cui all'art. 6, comma 1 del D.L. n. 73/2021, quantificato in euro 407.924,00, alla copertura delle agevolazioni TARI a favore delle utenze non domestiche (UND), interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, , che confluirà nella quota vincolata di avanzo di amministrazione 2021;

DI STABILIRE che, in considerazione delle chiusure/sospensioni /restrizioni/ridimensionamento per calo della domanda durante l'emergenza sanitaria Covid-19, per il solo anno 2022, di voler applicare le seguenti agevolazioni a favore delle utenze non domestiche in regola con i pagamenti alla data di scadenza di presentazione della domanda di agevolazione, se dovuti, per gli anni, 2018, e 2019 e 2020 e con l'attestazione di regolarità antimafia; l'agevolazione verrà riconosciuta su presentazione di apposita istanza da presentare a pena di decadenza entro il 12/08/2022; l'agevolazione sarà attribuita nella misura percentuale del 100; per coloro che risulteranno non in regola con i pagamenti 2018/2019/2020 potrà essere attribuita nella misura percentuale calcolata tra la somma degli importi dovuti, sia per quota fissa che per la quota variabile della TARI 2022, dalle utenze non domestiche con i requisiti non in regola coi pagamenti, e gli importi attribuiti per tale agevolazioni , pari a euro 407.924,00 ed in ogni caso non potrà superare il totale del dovuto da ciascuna utenza per tari 2022; potranno accedere all'agevolazioni le utenze non domestiche rientranti nelle seguenti categorie: :

- Cat. 1 Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida...);
- Cat. 2 Cinematografi, teatri;
- Cat. 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- Cat. 5 Stabilimenti balneari;
- Cat. 7 Alberghi con ristorazione;

- Cat. 8 Alberghi senza ristorazione;
- Cat. 13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature,(escluse ferramenta);
- Cat. 15 Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti , tende e tessuti;
- Cat. 16 Banche di mercato durevoli;
- Cat. 17 Barbieri, estetiste, parrucchieri;
- Cat. 22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie;
- Cat. 23 Birrerie, hamburgerie, mense;
- Cat. 24 Bar, caffè, pasticceria;
- Cat. 29 Banche di mercato generi alimentari;
- Cat. 30 Discoteche, night club.
- Cat. 6 Autosaloni, esposizioni;
- Cat. 11 Agenzie, uffici;
- Cat. 12 Banche, istituti di credito, studi professionali;
- Cat. 13 Ferramenta
- Cat. 18 Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico);
- Cat. 19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto;
- Ex Cat. 20 Attività industriali con capannoni di produzione;
- Cat. 21 Attività artigianali di produzione di beni specifici;
- Cat. 27 Fiori e piante, ortofrutta, pescheria, pizza al taglio (escluse ortofrutta e pescherie);

DI PRECISARE che dalle agevolazioni di cui sopra, sono escluse, le tipologie di utenze non domestiche che non hanno avuto restrizioni e che hanno continuato a garantire beni e servizi essenziali anche in periodo pandemico. Nel dettaglio:

- Cat. 3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta;
- Cat. 9 Carceri, case di cura e di riposo, caserme;
- Cat. 10 Ospedali;
- Cat. 14 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai;
- Cat. 25 Generali alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati);
- Cat. 26 Plurilicenze alimentari miste;
- Cat. 27 Ortofrutta, pescherie;
- Cat. 28 Ipermercati di generi misti;

DI PRECISARE altresì che:

altresì che, nel caso in cui le agevolazioni da riconoscere siano inferiori o superiori rispetto al budget complessivo da assegnarsi ex art. 6 D.L. n. 73/2021 per le agevolazioni stesse, le agevolazioni di cui al punto a) e b) potranno essere rideterminate in diminuzione o in aumento, fermo restando il rapporto.

DI STABILIRE che:

- le agevolazioni di cui alla presente verranno applicate esclusivamente per l'anno 2022;

DI SUBORDINARE l'applicazione delle agevolazioni concesse:

- Alle utenze non domestiche, alla ricezione del fondo di cui all'art. 6, comma 1 del D.L. n. 73/2021;

DI DARE ATTO che copia della presente sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

DELIBERA

di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
Città Metropolitana di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE per la COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri del/la
() GIUNTA COMUNALE (X) CONSIGLIO COMUNALE

Proponente:
Area Economico Finanziaria

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022 – DEFINIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ALLA LUCE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19




Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/00, che testualmente recita:

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE AREA Dott. Paolo D'Auria	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO Data <u>18-7-2022</u>  Il Responsabile 
IL RESPONSABILE AREA Servizi economico-finanziario 	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO Data _____  Il Responsabile 

Il presente verbale viene così sottoscritto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

dott.ssa Gerardina BASILICATA

dott. Giuseppe GARRAMONE

dott. Valentino ANTONETTI

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Giovanna IMPARATO



PUBBLICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE ALBO PRETORIO ON LINE ATTESTA CHE

La presente deliberazione viene affissa a questo Albo Pretorio on line, ai sensi della normativa vigente, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dal 21/07/2022

Marano di Napoli li 21/07/2022

Il Responsabile Albo Pretorio on line



IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO, ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

() diviene esecutiva, ai sensi del disposto di cui all'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs 267/00, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione on line.

() è immediatamente eseguibile, ai sensi del disposto di cui all'art. 134- comma 4- del D.Lgs 267/00.

Marano di Napoli , li 21/07/2022

IL RESPONSABILE

CONFORMITA'

Per copia conforme all'originale, agli atti dell'Ufficio di Segreteria Generale

Marano di Napoli , li

IL RESPONSABILE

